

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefano Cardinali - Presidente,  
 dott. Fabio Miccio - Giudice,  
 dott. Francesca Vitale - giudice relatore,

ha emesso il seguente

## DECRETO

nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del d.l. 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni - della holder, persona fisica -

promosso da

. in persona dei Commissari Straordinari con sede in

- Visto il ricorso con il quale la  
 ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 3 co. 3 del D.L. 347/2003, di dichiarare lo stato di insolvenza della persona fisica  
 facente parte del - sussistendone a suo dire i presupposti anche ai fini della ammissione, per estensione, alla procedura di Amministrazione Straordinaria da parte del

e sussistendo nella specie i presupposti di cui agli artt. 80 e ss. D.L.vo n. 270/99 richiamato dall'art. 8 co. 1 D.L. n. 347/2003 e pertanto: 1. l'esistenza di un "gruppo" al cui vertice si pone la predetta

o; 2. lo stato di insolvenza delle società del gruppo e della persona che le controlla; 3. la necessità o l'assoluta opportunità della gestione unitaria della insolvenza nell'ambito del gruppo

in quanto idonea a consentire o quantomeno agevolare, per il collegamento di natura economica e produttiva esistenti fra le varie imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura e l'esecuzione dei relativi programmi;


- accertata la propria competenza;
- visto il decreto emesso in data 12.10.2021 ed allegato dalla parte ricorrente con il quale il

- tenuto conto del parere acquisito dalla e della documentazione pervenuta dalla parte interessata e ritenuto altresì non risultare "elementi certi a supporto della ricorrenza dei requisiti per l'identificazione degli atti posti in essere dalla persona fisica in nome proprio, né per la stabile organizzazione, nonché per la idoneità dell'attività svolta dall'interessata a tradursi in una plusvalenza per il gruppo; valutata, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria alla persona fisica

- la non perfetta evidenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/2003, non essendo configurabile, allo stato, una impresa commerciale facente capo alla persona fisica e, conseguentemente, ritenuta la non applicabilità dell'art. 80 del d. lgs. 270/1999; ritenuta, pertanto, l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della persona fisica

- ha rigettato l'istanza dei commissari straordinari di ammissione della predetta holder - persona fisica, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 D.L. n. 347/03 convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004, come modificata ed integrata dall'art. 1 co. 3 del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134 e relativa legge di conversione;


- osservato che, ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si è costituita nel presente procedimento presenziando all'udienza fissata per la comparizione delle parti ed ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso e la



condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. attesi: 1. La palese infondatezza temerarietà della iniziativa assunta dai Commissari 2. la dedotta insussistenza, ai sensi di legge, dei caratteri qualificanti la fattispecie holding persona fisica (nella specie: lo svolgimento di attività di indirizzo, controllo e coordinamento nell'ambito ed ai fini dello svolgimento di una attività di impresa; la spendita del proprio nome; l'attività professionale svolta mediante organizzazione stabile e di coordinamento dei fattori di produzione volti all'esercizio di attività di direzione e coordinamento; una distinta attività economica); 3. La insussistenza della insolvenza e della opportunità di gestione unitaria dell'insolvenza;


- rilevato che i Commissari Straordinari, con memoria difensiva depositata in data 19.10.2021 a seguito della costituzione di controparte - (la quale, nelle note successivamente allegate in data 18.11.2021 ne ha contestato il contenuto deducendone altresì la inammissibilità poiché non autorizzate dal Tribunale) - si sono riportati alle conclusioni formulate nel ricorso originario ma hanno altresì richiesto, in via gradatamente subordinata, un rinvio della procedura ovvero la sua sospensione in attesa della definizione e dell'esito del gravame instaurando dalla procedura, innanzi al Tar del Lazio, avverso il detto decreto ministeriale di rigetto della istanza; che i predetti Commissari nel corpo delle medesime memorie, senza formulare specifiche conclusioni sul punto, hanno altresì richiesto al Tribunale: a) di volere accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, "dei presupposti di natura sostanziale per l'estensione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. 347/2003 della procedura di amministrazione straordinaria della

" e  
ciò sui dedotti presupposti della non definitività del decreto ministeriale di rigetto (suscettibile di impugnazione innanzi al Tar), della non esaustività e



condivisibilità della sua motivazione e della competenza concorrente del Tribunale ordinario in ordine alla verifica della ricorrenza dei presupposti per l'ammissione della resistente alla procedura di amministrazione straordinaria - vieppiù non costituendo il decreto ministeriale una condizione di procedibilità della domanda di accertamento dello stato di insolvenza proposta innanzi al Tribunale ordinario; b) di volere in via subordinata ed in ogni caso, sussistendo i presupposti per la dichiarazione di fallimento, dichiarare aperta quest'ultima procedura, in quanto *"l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza va riqualificata anche come istanza, implicita e subordinata, dichiarazione di fallimento"*;

- considerato che nella procedura in oggetto sono demandate al Tribunale esclusivamente le valutazioni sulla sussistenza della insolvenza del soggetto nei riguardi del quale è stata richiesta l'estensione spettando invece al solo - in via esclusiva e non anche concorrente - ogni valutazione e determinazione in ordine alla esistenza dei presupposti di legge per disporre tale estensione (segnatamente, delle condizioni di cui all'art. 81 D.L.vo n. 270/1999 siccome espressamente richiamato dall'art. 3 co. 3 D. L.vo 347/2003) ai fini della ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria "di altre imprese del gruppo";
- che la determinazione del Tribunale presuppone, quale antecedente logico - giuridico, la preventiva ammissione della impresa del gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria - il relativo decreto ministeriale di apertura della procedura di A.S. costituendo, per la legge Marzano, condizione pregiudiziale e preliminare per la definizione della successiva fase, da svolgersi giustappunto innanzi al Tribunale fallimentare, volta alla declaratoria della insolvenza (circostanza, questa, riconosciuta ed affermata dalla stessa parte istante la quale, nel



richiedere in data 5.7.2021 un rinvio dell'udienza, aveva correttamente dedotto come fosse "...del tutto noto che le determinazioni che il \_\_\_\_\_ intenderà assumere in ordine alla richiesta di apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico della persona \_\_\_\_\_ risulti pregiudiziale e preliminare alla eventuale successiva fase da svolgersi innanzi al Tribunale fallimentare, pacificamente da ritenersi ontologicamente e necessariamente subordinata, ex lege, all'apertura della procedura di A.S.");

- che la netta ripartizione di competenza fra l'organo amministrativo e quello giurisdizionale così come la successione/scansione temporale delle due fasi della procedura - la prima, quella amministrativa, di apertura ovvero di estensione della procedura di A.S. e la seconda, giurisdizionale, necessariamente successiva, volta alla dichiarazione della insolvenza - emerge dalle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.L. n. 347/2003 conv. con modificazioni in legge n. 39/2004 secondo cui, rispettivamente: - **art. 2:** "l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 può chiedere al Ministro delle attività produttive..presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale..l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.. (comma 1).. con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario...(comma 2).. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale.." (comma 3). - **art. 3:** "..quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1.." (comma 3). - **art. 4:** "..il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo

3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza delle imprese...la sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.." (comma 1).

- che dunque, avendo peraltro il \_\_\_\_\_ già decretato - con atto motivato emesso in data 12.10.2021 - all'esito di una compiuta istruttoria svolta in sede amministrativa - di non disporre l'ammissione della persona fisica \_\_\_\_\_ alla procedura di amministrazione straordinaria del \_\_\_\_\_, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/2003, difetta nel caso concreto la condizione di procedibilità del presente ricorso ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dello stato di insolvenza del medesimo soggetto - l'uno e l'altro essendo allo stato precluso al tribunale;
- ritenuto vieppiù, per quanto sopra esposto, di non potere disporre la sospensione del presente procedimento in attesa dell'avveramento della suddetta condizione di procedibilità considerato per un verso che l'impugnazione, innanzi al TAR del Lazio, del citato provvedimento di diniego adottato dal \_\_\_\_\_ risulta solo annunciata ma non anche proposta dai Commissari Straordinari; d'altro canto che, a fortiori, non è possibile adottare alcun provvedimento sospensivo in attesa della emananda pronuncia da parte del medesimo \_\_\_\_\_ - adito dall'organo commissariale per la revisione/annullamento del decreto di diniego - in sede di autotutela, stante la sussistenza di evidenti ragioni di contenimento dei tempi processuali (quantomeno ulteriori) e l'interesse di tutte le parti alla definizione in tempi certi del presente procedimento a fronte della imprecisata ed indefinita tempistica necessaria alla definizione del procedimento amministrativo avviato in autotutela (sarebbe stato eventualmente onere dei CC.SS. di notiziare l'Ufficio della avvenuta definizione, nelle more, del procedimento amministrativo e del tenore della decisione adottata in quella sede).

- Ritenuto inoltre, sulla base dell'impianto normativo dell'istituto come delineato dalla citata legge Marzano, di non potere neanche accogliere l'istanza subordinata avanzata al Tribunale dai Commissari - volta all'accertamento della sussistenza, nella fattispecie in esame, "dei presupposti di natura sostanziale per l'estensione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. 347/2003 della procedura di amministrazione straordinaria della

" - ogni competenza spettando sul punto, in via esclusiva, al Ministro delle attività produttive ai sensi del citato art. 2 L. 39/2004 dalla cui lettura si evince che le due fasi di apertura dell'amministrazione straordinaria introdotte dalla Prodi bis, quella di dichiarazione dello stato di insolvenza e quella (eventuale), di apertura della procedura, sono state mantenute dall'attuale legge Marzano, pur se invertite nell'ordine cronologico di attuazione. E' evidente infatti che legislatore, intervenendo con le previsioni della attuale normativa, abbia voluto spostare l'equilibrio dei rapporti tra giurisdizione e amministrazione, favorendo l'iniziativa amministrativa, limitando i poteri dell'autorità giudiziaria ed ampliando al contempo quelli del ministero delle attività produttive, non spettando all'autorità giudiziaria l'apertura dell'amministrazione straordinaria e neanche l'adozione dei provvedimenti necessari alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa che, con la pronuncia del decreto amministrativo di ammissione, sono affidati al commissario straordinario, quest'ultimo anch'esso nominato in sede amministrativa (l'autorità giudiziaria interviene esclusivamente, per quanto visto, nella seconda fase della procedura in occasione della dichiarazione dello stato di insolvenza che viene pronunciata con sentenza da emettersi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto del Ministro che ha dichiarato aperta la procedura);

- Rilevato in ultimo, di non potere riqualificare la domanda proposta dall'istante al fine di pervenire alla dichiarazione di fallimento della resistente

non ravvisandosi rapporto di collegamento e/o

continenza fra l'istanza volta alla dichiarazione dello stato di insolvenza nell'ambito della legge Marzano e l'istanza di fallimento e non essendo in ogni caso consentito alla parte di modificare, in corso di procedura, la domanda originariamente proposta (si noti, oltre tutto, che neanche sono stati specificamente allegati i presupposti/requisiti costitutivi per addivenire alla declaratoria di fallimento e che la scelta della società istante di agire sulla base della legge Marzano al fine di conseguire l'estensione, nei confronti della resistente, della procedura di A.S., è del tutto incompatibile e contraddittoria rispetto alla volontà, successivamente manifestata, di ottenere la declaratoria di fallimento nei confronti della stessa parte. Che infatti, l'amministrazione straordinaria si differenzia dalla procedura fallimentare, oltre che per il ruolo centrale affidato al ministero dello sviluppo economico, per la funzione che assegna alla ricollocazione sul mercato delle sue parti ancora vitali, la quale è, per la procedura di amministrazione straordinaria, l'obiettivo primario, sancito dall'articolo 1 del decreto legislativo 270 del 1999 mentre, in sede di fallimento, la continuità aziendale è un mero strumento volto alla ricerca delle migliori opportunità di proficua liquidazione del patrimonio del debitore);

- Ritenuto conclusivamente, sulla base delle motivazioni esposte, che le domande tutte avanzate dalla società ricorrente nei confronti della odierna resistente debbano essere rigettate nonché dichiarate improcedibili ed inammissibili;
- che le spese del presente procedimento debbano essere dichiarate compensate stante la natura della controversia e la sua decisione *in limine litis*, vieppiù non sussistendo i presupposti di legge per la condanna della ricorrente per responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

**P.Q.M.**

visti gli articoli di legge applicabili,

- Rigetta e dichiara altresì improcedibili ed inammissibili le istanze avanzate dalla



a nei confronti  
della resistente ;  
- dichiara compensate le spese di lite e rigetta l'istanza  
avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Così deciso in Roma il 22.06.2022


Il giudice relatore

Dott.ssa Francesca Vitale



Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali



CRON.

/22

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria

Roma, il 05 LUG 2022

Il Cancelliere Esperto  
Giuseppe Fabrizio Zito

